



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.51 del 20-12-2017

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO.

Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

DE BONI GABRIELE

MORO ROSALBA

MARCHIORO ROBERTO

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

RINUNCINI ENRICO	P	DE BONI GABRIELE	P
SCHIAVON MARTINO	P	CALORE LUCA	P
RAVAZZOLO EMY	P	MORO ROSALBA	P
BORTOLAZZI MARCO	P	TASCA CARMEN MATTEA	P
GAMBATO LUCA	P	MARCHIORO ROBERTO	P
BORGATO DANIELA	P	BAZZI HUSSEIN	P
NARIUZZI ANASTASIA	P	SCHIAVON MARCO	P
GASPARIN ALESSIA	P	ZARAMELLA GIANLUCA	P
BURATTIN MARTA	A		

Presenti 16 Assenti 1

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
RINUNCINI ENRICO

[firma digitale sull'originale]

IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

[firma digitale sull'originale]

Il SINDACO introduce l'argomento e pone subito in votazione il punto all'O.d.G.

Il verbale del dibattito riguardante tutti gli argomenti relativi al Bilancio di Previsione 2018/2020, punti dal n. 1 al n. 11 dell'Ordine del Giorno e quindi comprensivo anche del presente, è riportato nella deliberazione consiliare n. 49 del 20.12.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:

- sulla base della normativa in materia vigente la Giunta Comunale ha predisposto il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2018/2020, progetto che tiene conto degli indirizzi inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 30 del 17.07.2017 ed aggiornato in questa seduta con delibera n. 49, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la preannunciata revisione della tassazione locale sugli immobili non trova disciplina nella legge di Bilancio 2018, DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" *in corso di approvazione dal Parlamento*, la quale invece mantiene l'impianto normativo tributario 2015 anche delle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (di seguito IUC) istituita a decorrere dal 01.01.2014 con l'art.1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.;
- il comparto dei tributi locali sembra rimanere sostanzialmente invariato rispetto al 2017;
- la IUC resta composta dai tributi Imu/Tasi/Tari e basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (Rsu e indivisibili):
 - a) l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed assimilate in quanto esenti;
 - b) la componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (in seguito TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile con esclusione delle abitazioni principali ed assimilate, e nella tassa sui rifiuti (in seguito TARI), destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'IMU formalmente fa parte della IUC ma continua ad essere normata dalle proprie regole;
- nel progetto di bilancio dello Stato sembra non siano state modificate le regole di riparto del gettito IMU 2018 tra Stato e Comuni: allo Stato compete solo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- non è stato oggetto di modifica (in quanto già introdotto a regime dalla Legge n. 147/2013), il vincolo base incrociato sulle aliquote complessive IMU/TASI;
- anche per l'anno 2018, la Legge di Bilancio 2018, DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" *in corso di approvazione dal Parlamento*, disporrebbe la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto ovvero il dissesto;
- permane la potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della suddetta Legge n. 147/2013;

Considerato che:

- le manovre in corso al Parlamento per l'approvazione della legge di Bilancio 2018, DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" prevedono il consolidamento dei trasferimenti da parte dello Stato oltre al blocco **anche per l'anno 2018** dell'aumento di qualsiasi tributo e che pertanto risulta necessario, al fine di assicurare le necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle diverse spese, individuate nei programmi inseriti nel Documento Unico di Programmazione, **confermare** per l'esercizio 2018 l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni IMU stabilite per l'anno 2015 e riconfermate dal Consiglio Comunale nel 2016 (con rettifiche per effetto dell'art. 1, comma 10 della Legge 208/15) con atto n. 16 del 18.04.2016 e nel 2017 con atto n. 3 del 11.01.2017;

- il gettito IMU è esposto in Bilancio al netto della quota trattenuta a titolo di fondo di solidarietà comunale in base all'assegnazione 2017, stimata come invariata per il 2018 in attesa della relativa quantificazione ministeriale;

Considerato che il presupposto dell'imposta municipale propria (I.M.U.) consiste nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992), con esclusione dei fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 708, Legge 147/13) e dell'abitazione principale o assimilata;

Visto:

- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. e la Legge n. 147/13 con la quale l'imposta denominata "Imposta Municipale Propria" è stata trasformata in definitiva seppur con alcuni correttivi apportati tra cui spicca l'esenzione dell'imposta per l'abitazione principale con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9;
- il D.Lgs. 504/92 per i richiami alla disciplina ICI;
- l'art. 1 comma 168 della legge 296/2006, ai sensi del quale gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;
- la Legge 27.07.2000, n. 212 concernente le "disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- il decreto del Ministero degli Interni del 29.11.2017 che prevede il rinvio del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018, di cui all'articolo 151 del TUEL - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al 28.02.2018";
- l'art. 13 del D.L. 201/12, convertito in Legge 214/12, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle relative detrazioni, riduzioni ed agevolazioni;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 relativo alla potestà regolamentare attribuita ai Comuni;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:

FAVOREVOLI 11 (Comunità Viva)
 CONTRARI 2 (Per Cambiare Ponte San Nicolò)
 ASTENUTI 3 (Ponte San Nicolò Democratico)
 espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrate e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
3. **Di confermare ed approvare per l'anno 2018**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, le aliquote base e le detrazioni per l'imposta municipale propria sugli immobili, già adottate nel 2015, rettificata con atto n. n. 16 del 18.04.2016 per effetto dell'art. 1, comma 10 della Legge 208/15, dando atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- a1) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - a2) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - a3) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - b) **aliquota di base dell'imposta municipale propria nella misura di 0,76 punti percentuali** da applicarsi a tutti gli immobili, con esclusione degli immobili soggetti alle aliquote di cui ai punti seguenti;
 - c) aliquota ridotta nella misura di **0,69 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare delle categorie da A1 ad A9 e alle relative pertinenze (C/2-C/6-C/7), adibita ad abitazione, **concessa in uso e/o locazione** e comunque di fatto utilizzata da un soggetto anche se non residente all'anagrafe comunale;
 - d) aliquota ridotta nella misura di **0,35 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 alle seguenti categorie di soggetti:
 - posseduta e destinata **ad abitazione principale** dal soggetto passivo,
 - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da **anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, **da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE)** già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - e) aliquota ridotta nella misura di **0,4 punti percentuali**, ridotta al 75% (art. 1, comma 53, Legge 208/15), da applicarsi all'unità immobiliare ed alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 **concessa in affitto a canone agevolato** di cui art. 2, comma 3, Legge 431/98. In tali casi, copia del contratto dovrà essere trasmessa al Settore Tributi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018, pena la decadenza dal beneficio;
 - f) aliquota ridotta nella misura di **0,4 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare abitativa ed alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER);
 - g) applicazione della detrazione per l'abitazione principale di cui alla lett. h), agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - h) applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di € 200,00 dall'imposta dovuta (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica);
 - i) aliquota ridotta nella misura di **0,46 punti percentuali**:
 - da applicarsi all'unità immobiliare delle categorie da A2 ad A7 e alle relative pertinenze, diversi dagli immobili di cui al punto 3) lett. a1), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, adibita ad abitazione e concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale;

- l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della residenza e dimora abituale del comodatario. Per periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge;
- per ottenere il beneficio i possessori dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31.12.2018, pena la decadenza dal beneficio, copia del contratto di comodato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare entro il termine perentorio del 31/12 dell'anno di cessazione, apposita comunicazione scritta;

4. Di dare atto che a decorrere dal 2014 non si applica l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, e s.m.i. per i seguenti immobili:

- a) ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze (fermo restando la definizione di abitazione principale e di pertinenza e ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Legge 147/13, art. 1, comma 708);
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella G.U. n. 146/2008 (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica» (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
- f) all'unità immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, in quanto assimilata con regolamento all'abitazione principale. *L'esenzione non opera per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applica il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al precedente punto 3 lettera d);*
- g) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/13 conv. Legge 128/13);
- h) ai fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 708, Legge 147/13).
- i) a partire dall'anno 2015, ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale. *L'esenzione non opera per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applica il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al precedente punto 3 lettera d);*
- l) a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono altresì esenti dall'IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- m) dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- n) esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);
5. Di precisare che nella determinazione delle aliquote in oggetto viene rispettato il vincolo previsto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
6. Di prevedere un’entrata di € 1.640.000,00 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 01, Cap. 101101 “I.M.U. Imposta municipale propria” del bilancio 2018 per un importo pari ad € 1.180.000,00 per effetto della compensazione per il Fondo di Solidarietà Comunale prevista dalla Legge 208/15;
7. Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
8. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI 11 (Comunità Viva)
CONTRARI 2 (Per Cambiare Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 3 (Ponte San Nicolò Democratico)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

13-12-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to QUESTORI LUCIO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

13-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO